



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MALLEGNI, GASPARRI, PICETTO FRATIN,  
CAUSIN, CALIENDO, CRAXI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RIZZOTTI  
e BATTISTONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2018**

Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di esclusione delle concessioni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali dall’applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006

ONOREVOLI SENATORI. – La materia delle concessioni demaniali marittime è, ad oggi, interessata direttamente dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, meglio nota come «direttiva Bolkestein», relativa ai servizi nel mercato interno, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che coinvolge in modo diretto il settore delle imprese balneari.

Per effetto di tale direttiva le concessioni sul demanio dello Stato e degli enti pubblici territoriali non possono più essere rinnovate automaticamente, non valendo più il diritto di insistenza, ma dovranno essere oggetto di un bando con procedura di evidenza pubblica europea alla scadenza temporale di ogni concessione.

L'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010) ha quindi soppresso il rinnovo automatico, e delegato il Governo ad adottare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. Il decreto legislativo non è stato mai emanato, con la conseguenza che la materia delle concessioni demaniali è – ancora oggi – di non chiara applicazione, sia per quanto riguarda l'ambito di operatività, sia per quanto riguarda il riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali.

L'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha poi disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020

delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 194 del 2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015.

Il presente disegno di legge mira invece ad escludere la materia dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE, partendo da un semplice presupposto: la direttiva Bolkestein è una normativa dell'Unione europea relativa ai servizi nel mercato europeo comune. Servizi, appunto, e non «beni». E questo è il motivo per cui non è possibile applicare la Bolkestein al comparto balneare. Non è corretto – infatti – mettere a bando la concessione in uso di beni demaniali, proprio alla luce del fatto che le concessioni riguardano beni e non lo svolgimento di servizi.

Al fine di pervenire ad una piena e corretta attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, è necessario quindi escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime. Non si tratta infatti di semplici attività economiche, di carattere imprenditoriale o professionale, svolte senza vincolo di subordinazione, dirette alla fornitura di servizi. Nel caso di specie, i soggetti coinvolti sono investiti anche di una fondamentale funzione di controllo e di tutela del bene demaniale affidato, e di sicurezza nei confronti degli utenti.

Tale posizione ha da ultimo trovato conferma anche nelle parole dello stesso Commissario europeo che ha dato il nome alla direttiva, Fritz Bolkestein, che in occasioni pubbliche ha sostenuto con fermezza la natura di «bene» delle concessioni demaniali,

che vanno pertanto escluse dall'applicazione di una normativa sui servizi.

Per queste ragioni, anche attraverso specifiche iniziative portate avanti nelle aule parlamentari, Forza Italia conduce da diverso tempo una battaglia chiara a tutela del comparto balneare. Un comparto che, in Italia, si caratterizza per un'assoluta tipicità: si tratta di uno dei settori più importanti dell'intero sistema turistico nazionale, fondamentale per l'occupazione e la crescita economica del nostro Paese. Un comparto che include l'attività di oltre 30.000 piccole e medie imprese (di cui moltissime a conduzione familiare) che occupano circa 300.000 persone, alle quali vanno aggiunti i lavoratori degli esercizi pubblici e commerciali che vivono a stretto contatto con gli stabilimenti balneari.

Se guardiamo invece oltre i confini nazionali il quadro è molto diverso. Altri Paesi europei più lungimiranti, come la Spagna ed il Portogallo, hanno invece garantito alle loro aziende balneari una proroga che arriva fino a 75 anni senza nessun richiamo o procedure da parte di Bruxelles.

Pertanto, è necessario assumere finalmente una posizione chiara in merito all'applicazione della direttiva Bolkestein, escludendo la materia delle concessioni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti pubblici territoriali dal perimetro della direttiva, schierandoci una volta per tutte dalla parte di chi ha investito la propria vita in attività che non possono essere messe a rischio a causa della superficialità e della confusione che hanno caratterizzato il legislatore italiano degli ultimi anni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

«*f-bis*) alle concessioni di beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti pubblici territoriali, rilasciate, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per le seguenti attività a titolo esemplificativo:

- 1) stabilimenti balneari;
- 2) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- 3) noleggio di imbarcazioni e natanti;
- 4) gestione di strutture turistico/ricettive ed attività turistico ricreative/sportive;
- 5) esercizi commerciali in genere;
- 6) mercati settimanali con occupazione di suolo pubblico».

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono abrogati.

### Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.